

COPIA

DELIBERAZIONE	43
IN DATA	22.10.2010
PROTOCOLLO N°	1189

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"**

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione (sentenza C.C. n. 335/2008) – Approvazione linee guida in relazione al D.M. Ambiente 30.09.2009

L'anno duemiladieci addì 22 del mese di Ottobre alle ore 18,00 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 1154 in data 19/10/2010 e successiva lettera prot. n. 1159 del 20.10.2010 si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PANIGHEL Graziano – Presidente	X	
2	CHIOLE Michele – Componente	X	
3	DAVI' Pietro Giorgio – Componente		X
4	DUGONE Stefano – Componente	X	
5	MARCOLIN Marco – Componente	X	
6	MAZZOCATO Eugenio – Componente		X
7	NIERO Claudio – Componente	X	
8	ZANCHETTA Roberto – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 43
del 22.10.2010
Prot. n. 1189

OGGETTO: Restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione (sentenza C.C. n. 335/2008) – Approvazione linee guida in relazione al D.M. Ambiente 30 settembre 2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che la sentenza C.C. n. 335/2008, sulla base della natura di corrispettivo propria di tutte le quote componenti la tariffa del SII e del principio di non discriminazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 comma 1 primo periodo del D.Lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;
- che l'art. 8 sexies della L. 13/2009 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato":
 - a) stabilisce che, purchè si rispettino i tempi programmati, gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione nonché quelli relativi ai connessi investimenti costituiscono una componente vincolata della tariffa;
 - b) disciplina i termini entro i quali i gestori debbono provvedere alla quantificazione (entro 120 gg. dall'entrata in vigore della L. 13/2009) e alla restituzione (max 5 anni dal 1 ottobre 2009) della quota di tariffa depurazione non dovuta;
 - c) rinvia a successivi decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione della restituzione e delle deduzioni dalla quota di tariffa per la depurazione oltre che le forme di pubblicità e le informazioni minime da fornire periodicamente agli utenti sul programma per la realizzazione degli impianti di depurazione previsto dal Piano d'Ambito;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009 (G.U. n. 31 dell'8.2.2010) "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", che stabilisce criteri e modalità operative circa la procedura che i soggetti gestori devono seguire per la quantificazione e il conseguente rimborso del canone di depurazione, ma al tempo stesso non esaurisce tutte le problematiche che emergono da un punto di vista pratico per giungere ad una corretta quantificazione degli importi da rimborsare;

RITENUTO pertanto necessario pronunciarsi riguardo le tematiche in questione, emanando le "Linee guida per il rimborso della tariffa di depurazione a seguito della sentenza C.C. n.335/2008", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, linee predisposte di concerto con i soggetti gestori del S.I.I. che consentano ai gestori stessi di quantificare i rimborsi delle tariffe pagate per il servizio non usufruito;

VISTO lo Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di approvare le "Linee guida per il rimborso della tariffa di depurazione a seguito della sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale" predisposte in collaborazione con i soggetti gestori del S.I.I., di cui all'allegato A della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di riservarsi di modificare ed integrare le linee guida di cui sopra, qualora necessario;
- di trasmettere copia della presente deliberazione corredata dell'allegato A ai soggetti gestori Alto Trevigiano Servizi srl e a Piave Servizi S.c.r.l., ai concessionari, agli ex gestori del S.I.I. e ai Comuni dell'A.A.T.O Veneto Orientale.

VISTO

IL DIRETTORE

F.to Dott. Salvatore Minardo

LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DELLA TARIFFA DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Premessa

Il presente documento precisa e chiarisce i criteri e le modalità operative ai fini della esatta individuazione e quantificazione dei rimborsi della tariffa di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 15.10.2008) e della conseguente emanazione della L. 13/2009 di conversione del D.L. n. 208/2008 nonché del D.M. 30.09.2009 "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota non dovuta riferita al servizio di depurazione". Nello stesso viene altresì definita la procedura per la restituzione di detti importi agli utenti che ne hanno il diritto.

I principi e le tempistiche ivi contenuti sono stati condivisi e concertati con i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione – in sigla S.I.I.) dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" Piave Servizi s.r.l. e Alto Trevigiano Servizi s.r.l..

1. Destinatari del rimborso

Sono destinatari del rimborso di cui in premesse gli utenti allacciati alla pubblica fognatura:

- non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione: a questi utenti spetta la restituzione dell'intera quota della tariffa di depurazione (lett. d), art. 4 del D.M. 30.09.2009);
- non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione: a questi utenti spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili (lett. b), art. 4 del D.M. 30.09.2009);
- non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi: a questi utenti spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili (lett. c), art. 4 del D.M. 30.09.2009).

2. Tempistica e procedura per la determinazione dei rimborsi

I soggetti gestori del S.I.I. nell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" Piave Servizi s.r.l. e Alto Trevigiano Servizi s.r.l., entro il 29.10.2010, sono tenuti ad inviare all'Autorità di Ambito l'elenco completo degli utenti prescritto dal citato D.M. 30.09.2009 suddivisi in:

- a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi;
- b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione degli impianti di depurazione;
- c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi;
- d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione di impianti di depurazione.

Per ciascun elenco di cui sopra, il gestore è tenuto ad indicare, anno per anno, utente per utente, le seguenti informazioni:

- gli importi riferiti al servizio di depurazione pagati da ciascun utente;
- i relativi volumi di acqua erogati;
- l'importo indebitamente corrisposto, al netto degli oneri deducibili;
- il soggetto o i soggetti tenuti al rimborso qualora per la medesima utenza si siano succeduti più soggetti titolari del servizio (Comune, concessionario, consorzio o società). Detti elenchi devono essere redatti per ogni anno del periodo oggetto di rimborso; vale a dire per l'arco temporale che va dal 15.10.2003 al 15.10.2008, come dettagliatamente argomentato nel punto n. 3 del presente documento.

L'Autorità di Ambito, entro il 10.11.2010, provvederà a validare i dati inviati dal gestore ed approvare gli elenchi di cui al punto precedente, attraverso apposita deliberazione dell'organo esecutivo.

I soggetti gestori del S.I.I., entro il 20.11.2010, dopo l'approvazione dell'Autorità, hanno l'obbligo di rendere pubblici detti elenchi, inserendoli nel proprio sito web, secondo le modalità operative indicate al punto 6. del presente documento, nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003).

3. Richiesta degli utenti

L'utente avente diritto può richiedere il rimborso del canone di depurazione nel rispetto del termine quinquennale a partire dal 1.10.2009 e, quindi, entro l'1.10.2014.

La richiesta di rimborso andrà presentata al Comune, al Concessionario e/o al Gestore del S.I.I., qualora per la medesima utenza si siano succeduti più soggetti titolari del servizio: tali soggetti dovranno procedere al rimborso richiesto dagli aventi diritto entro 5 anni a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Gli utenti, al fine di ottenere il rimborso indicato negli elenchi di cui al punto precedente, sono tenuti a compilare il modulario standard predisposto dall'Autorità (vedasi **APPENDICE n. 1** al presente documento).

In detto modulario, da presentarsi in carta semplice ai concessionari o gestori del S.I.I. e corredata di marca da bollo di € 14,62 al Comune, giusta Risoluzione n.98/E del 07/04/2009 dell'Agenzia delle Entrate, devono essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'utente;
- b) dati identificativi dell'utenza per la quale si richiede il rimborso;
- c) dichiarazione che l'utenza, pur essendo allacciata alla pubblica fognatura non risulta usufruire del servizio di depurazione e risulta essere tra quelle indicate nell'elenco degli utenti aventi diritto al rimborso della tariffa di depurazione;
- d) ogni altra eventuale documentazione idonea ad attestare il titolo e diritto al rimborso.

Non può essere richiesta dal gestore (o dal concessionario o dal Comune) all'utente ulteriore documentazione eventualmente già in possesso (es. dimostrazioni di pagamento delle bollette).

Il modulario va spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero consegnato a mano presso gli sportelli dei gestori o dei concessionari o dei Comuni, con ricevuta) e deve comunque, a pena di nullità, essere firmato dal richiedente ed accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora il richiedente non effettui la richiesta per se stesso, ovvero l'utenza sia intestata o stata intestata a persona diversa dal richiedente (es. decesso dell'intestatario del contratto o cessazione di attività o altro), è necessario che lo stesso richiedente dimostri la sussistenza del titolo e diritto al rimborso allegando adeguata documentazione idonea (vedi sopra il punto d). Sarà cura del soggetto gestore, sentito il parere dell'Autorità di Ambito, valutare quanto illustrato dal richiedente al fine di attestare o meno la spettanza del diritto al rimborso.

In particolare, con riferimento ai rapporti di fornitura cessati prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (ovvero entro il 15.10.2008), e fatto salvo i casi di morosità ancora pendenti e la conseguente relativa compensazione, i precedenti intestatari dell'utenza hanno ugualmente il diritto a vedersi rimborsato la tariffa di depurazione pagata. Detto diritto non è applicabile per quei rapporti divenuti irretrattabili perché indiscutibilmente fissati dal punto di vista del diritto positivo, vuoi per l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, vuoi per intervenuta prescrizione della pretesa sostanziale, vuoi, infine, per la decadenza del potere di promuovere l'azione di giudizio.

4. Quantificazione dei rimborsi

Il termine di prescrizione del diritto al rimborso, in accordo con le premesse del D.M., è quinquennale, pertanto il rimborso della tariffa di depurazione spetta per il periodo che intercorre dal 15.10.2003 e fino al 15.10.2008 ovvero, se successiva, fino alla data di effettivo esonero dal pagamento della predetta tariffa.

Il rimborso spetta a tutti gli utenti che nel periodo sopracitato hanno pagato il servizio di depurazione senza però averne usufruito. A tal fine si precisa che per "idoneo sistema di depurazione" si intende quanto previsto al comma 1

dell'art. 2 del citato D.M.: agli utenti che sversano i propri reflui in tali tipologie di impianto di proprietà del gestore non può essere concesso il rimborso.

Per il soggetto Gestore del Servizio o altro soggetto operante in regime IVA sussiste la legittimazione ad emettere nota di accredito con applicazione dell'imposta ex art.26 D.P.R. 633/72.

Qualora il soggetto che provvede al rimborso non possa emettere note di accredito in regime IVA, dovrà operare come segue: nei casi in cui l'utente sia soggetto passivo di imposta il rimborso sarà pari unicamente al totale imponibile, tranne nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia potuto detrarre l'IVA. In questo caso, il soggetto passivo d'imposta, previa adeguata documentazione che dimostri l'effettiva indetraibilità dell'IVA, avrà diritto al rimborso dell'importo totale pagato relativamente al servizio di depurazione, al lordo dell'IVA.

L'Autorità d'Ambito provvederà ad includere tra i costi del Gestore gli importi di IVA non recuperabili.

Interessi

Gli interessi maturati vanno calcolati al tasso legale (art. 1284 del C.C.) fissato dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, ovvero dal 15 ottobre 2008 fino alla data dell'effettivo rimborso.

IRES –IRAP

I rimborsi devono essere trattati dai Gestori ai fini Ires e Irap come sopravvenienze passive dal momento che hanno formato oggetto di ricavi negli esercizi in cui sono state incassate, a meno che non siano stati costituiti fondi vincolati di accantonamento dai quali operare il prelievo per la restituzione del debito. La competenza alla deduzione di tali costi deve fare riferimento alla delibera dell' A.A.T.O, momento in cui tali somme acquisiscono il requisito della certezza.

5. Quantificazione degli oneri deducibili

Il soggetto che quantifica gli oneri deducibili a norma e con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 30.09.2009 è il gestore. Detti oneri devono essere pari alla quota di ammortamento e accantonamento e remunerazione dei costi effettivamente sostenuti in relazione al servizio di depurazione e previsti nel Piano d'Ambito vigente, al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto percepiti.

Gli oneri deducibili non possono essere dedotti all'utenza secondo il principio di solidarietà bensì secondo una logica contributiva. In altre parole questi devono essere stornati solo ed esclusivamente dai rimborsi di quegli utenti che beneficeranno in futuro di quell'investimento.

Il D.M. 30.09.2009 più volte richiamato, esclude in modo inequivocabile il collettore fognario dalla definizione di impianto di depurazione. Pertanto, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M., la spesa sostenuta per la realizzazione dei collettori fognari non può rientrare nel novero degli oneri deducibili.

Tuttavia, nel caso in cui il gestore abbia attivato il servizio di depurazione attraverso la realizzazione di un collettore fognario, può essere dedotta quota parte dei costi sostenuti per la realizzazione/riattivazione dell'impianto di depurazione, in rapporto al numero dei nuovi abitanti equivalenti serviti.

Per la quantificazione degli oneri deducibili si rimanda all'**APPENDICE n. 2**, in calce al presente documento.

6. Pubblicazione degli elenchi nei siti Internet dei soggetti gestori

I soggetti gestori del S.I.I., entro la data del 20.11.2010 devono provvedere alla pubblicazione on-line degli elenchi, approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Autorità.

Nella homepage del soggetto gestore deve essere chiaramente indicato l'avvenuto inserimento degli elenchi ed evidenziato il link attraverso cui accedere agli stessi.

Gli elenchi non devono contenere dati personali e/o sensibili degli utenti ai fini della tutela della Privacy (D.Lgs. 196/2003).

In particolare, i soggetti gestori del S.I.I. devono provvedere a realizzare un'apposita pagina web con un format che consenta all'utente, indicando il Comune in cui è sita l'utenza ed il relativo codice cliente, di verificare se presente nell'elenco degli utenti aventi diritto al rimborso ed il relativo importo.

In particolare dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- elenco dei Comuni gestiti;
- l'elenco nel quale è inserita l'utenza interessata al rimborso (elenco **b, c e d**, come prescritto dall'art. 4 del D.M. 30.09.2009);
- per ogni anno oggetto di rimborso i volumi fatturati relativi al servizio di depurazione e l'importo da rimborsare con evidenza dell'IVA;
- i volumi e le somme complessive per il periodo oggetto del rimborso.
- il soggetto (Gestore, Comune o Concessionario) tenuto al rimborso qualora per la medesima utenza vi siano periodi di competenza diversa (es. Comune dal 2003 al 2007, Gestore dal 2008).

Nella pagina web i soggetti gestori del S.I.I. sono tenuti inoltre a:

- specificare che l'utente deve presentare apposita istanza di parte (utilizzando il modulo appositamente predisposto) al fine di ottenere il rimborso spettante;
- specificare che l'importo da rimborsare visualizzato è al netto degli interessi legali e che agli importi visualizzati verranno applicati gli interessi legali a decorrere dalla data nella quale è sorto il credito (15.10.2008) fino alla data di avvenuto rimborso;
- precisare che l'importo da rimborsare è pari all'importo totale pagato comprensivo dell'IVA tranne i casi in cui l'utente abbia detratto l'imposta (titolari di partita IVA, ...);
- indicare un numero telefonico (eventualmente dedicato) per gli utenti che vogliono notizie di dettaglio in merito;
- riportare le modalità operative di rimborso e gli eventuali criteri di rateizzazione.

Infine, sempre nella pagina web, dovranno essere presenti due link da cui scaricare il modulo per l'istanza di parte (come da **APPENDICE n. 1**) e le presenti linee guida per il rimborso della tariffa di depurazione a seguito della sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale, approvate con deliberazione n. __ del _____ del C.d.A. dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale".

I Comuni, i Concessionari e gli ex gestori (società o consorzi) interessati provvederanno, per quanto di competenza, alla pubblicazione dei suddetti elenchi nei rispettivi siti internet entro 30 giorni dal ricevimento di detti elenchi da parte del Gestore.

7. Modalità di rimborso

A ciascuno degli utenti che procederanno alla compilazione e presentazione dell'istanza di parte, e per i quali è stata verificata l'effettiva spettanza al diritto al rimborso, verrà liquidato, anche mediante rateizzazione da comunicarsi previamente all'utente, il credito totale (importo da rimborsare più gli interessi legali) spettante in una, a scelta del gestore, delle seguenti forme:

- con assegno circolare;
- mediante inserimento in bolletta del credito medesimo a compensazione degli importi da pagare.

Nel caso l'utenza sia cessata il gestore procederà mediante assegno circolare al rimborso, anche in forma rateizzata da comunicarsi previamente all'utente.

Le modalità di rimborso da parte dei Comuni, i Concessionari e gli ex gestori (società o consorzi) verranno stabilite direttamente dagli stessi.

8. Informativa agli utenti

Agli utenti dovrà essere garantita adeguata informazione circa le modalità per ottenere il rimborso della tariffa di depurazione: i soggetti gestori del S.I.I., una volta pubblicati sul web gli elenchi di cui al punto 6. del presente documento, sono tenuti ad indicare a tutte le utenze inserite nell'elenco degli utenti aventi diritto, con la prima bolletta utile successiva alla pubblicazione degli elenchi, il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione e procedere all'eventuale richiesta di rimborso mediante l'apposito modulo (**APPENDICE n. 1**).

Spett.le

(denominazione sociale del Gestore o
Comune/Concessionario)

RACCOMANDATA A.R.

Via _____

(CAP) _____ ()

In marca da bollo di € 14,62 se inoltrata ai Comuni

Oggetto: richiesta rimborso tariffa di depurazione.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ () il _____ residente in _____
_____ () Via _____
_____, n. _____ C.F. _____

¹ titolare/legale rappresentante della ditta/società/ente _____ con sede in _____
_____ (), Via _____, n. _____
_____, P.Iva.: _____

in qualità di (es. intestatario/a, erede dell'intestatario/a etc.),

dell'utenza² n. _____ relativa all'immobile sito in _____
_____ () Via _____
_____, n. _____

P R E M E S S O

- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2008, pubblicata in data 15.10.2008, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 14, comma 1, della L. n. 36/1994 e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006 per la parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista (o mancante) di impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi;
- che con detta sentenza la Corte Costituzionale ha accertato e dichiarato che non è dovuta, la quota di tariffa del Servizio Idrico Integrato riferita al servizio di depurazione di acque reflue da parte di quegli utenti che, pur essendo allacciati alla fognatura, non usufruiscano o non abbiano usufruito del servizio di depurazione in quanto il sistema fognario è sprovvisto di impianti centralizzati di depurazione o in quanto questi siano temporaneamente inattivi;
- che il sottoscritto dichiara che l'utenza *attiva/cessata*³ di cui sopra *pur essendo/pur essendo stata*⁴ allacciata alla fognatura pubblica *attualmente non usufruisce/non ha usufruito*⁵ del servizio di depurazione e che risulta essere

¹ Tale sezione deve essere compilata solamente nel caso in cui l'utenza per la quale si richiede il rimborso sia una ditta, una società o un ente.

² Inserire i dati dell'utenza per la quale si richiede il rimborso

³ Barrare la voce che non interessa.

⁴ Barrare la voce che non interessa.

⁵ Barrare la voce che non interessa.

tra quelle indicate nell'elenco degli utenti aventi diritto al rimborso della tariffa di depurazione, redatto dalla società di gestione e reso pubblico nelle forme di legge e dalle linee guida approvate dall'A.A.T.O. "Veneto Orientale";

CHIEDE

- il rimborso degli importi pagati a titolo di tariffa di depurazione, così come indicati nell'elenco redatto dalla società di gestione e reso pubblico nelle forme di legge e dalle linee guida approvate dall'A.A.T.O. "Veneto Orientale", relativo all'arco temporale dal _____ fino al _____ (indicare le date cui si riferisce il periodo di rimborso che comunque non può eccedere il periodo 15.10.2003 - 15.10.2008 ovvero, se successiva, fino alla data di effettivo esonero del pagamento delle tariffa di depurazione non dovuta), ivi compresa l'IVA, oltre agli interessi legali;
- allega la seguente documentazione a comprova del proprio titolo e diritto al rimborso⁶:

Luogo e data _____

Firma _____

Allegato: Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

⁶ Tale parte deve essere compilata nel caso in cui il richiedente non effettui la richiesta per se stesso, ovvero l'utenza sia intestata o sia stata intestata a persona diversa dal richiedente (es. decesso dell'intestatario del contratto o cessazione di attività o altro).

Modalità operativa per il calcolo degli oneri deducibili dal rimborso della tariffa di depurazione

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30.09.2009, il gestore quantifica gli oneri deducibili, che devono essere pari alla quota di ammortamento e accantonamento e remunerazione del capitale investito relativamente al servizio di depurazione, secondo i dettami del D.M. 1/8/96 (cd. Metodo Normalizzato).

Gli investimenti che concorrono alla quantificazione degli oneri deducibili devono essere previsti nella programmazione approvata dall'Autorità di Ambito.

Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del D.M., gli investimenti per la realizzazione dei collettori fognari non possono essere inseriti tra gli investimenti relativi al servizio di depurazione.

Gli oneri deducibili devono essere quantificati sulla base degli investimenti **effettivamente sostenuti e documentati** nel periodo ottobre 2003 – ottobre 2008.

Gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto non sono deducibili.

Gli oneri deducibili non possono essere dedotti all'utenza in generale secondo il principio di solidarietà, ma secondo una logica contributiva. In altre parole gli oneri deducibili devono essere stornati solo ed esclusivamente dai rimborsi di quegli utenti che beneficeranno in futuro di quell'investimento.

I costi di investimento finanziati con i fondi vincolati di cui agli artt.14 della Legge n. 36/1994, e 155 del D.Lgs. n. 152/2006 sono deducibili per intero.

L'eventuale onere da dedurre all'utenza z deve essere quantificato esclusivamente come segue:

- X_t = Importo investimento realizzato all'anno t (per singola categoria di ammortamento) destinato a produrre beneficio all'utente z

- $C_t = \text{capitale investito all'anno } t = \sum_{i=0}^t (X_i) - \sum_{i=0}^t A_i$

- Y = Aliquota della singola categoria di ammortamento
- t = Anno di effettuazione dell'investimento
- A = Quota di ammortamento da includere come onere deducibile
- R = Remunerazione del capitale da includere come onere deducibile
- V_t = Volumi totali all'anno t del servizio di depurazione indebitamente fatturati agli utenti che beneficeranno dell'investimento
- V_{zt} = volumi indebitamente fatturati all'utente Z nell'anno t
- E = Onere deducibile unitario
- E_{zt} = Onere deducibile per l'utente Z all'anno t

Per l'anno 0:	$A_0 = (X_0 * Y/2)$	$R_0 = \frac{1}{2} (C_0) * 7\%$	$E_0 = (A_0 + R_0) / V_0$	$E_{z0} = E_0 * V_{z0}$
Per l'anno 1:	$A_1 = (X_1 * Y/2) + X_0 * Y$	$R_1 = \frac{1}{2} (C_0 + C_1) * 7\%$	$E_1 = (A_1 + R_1) / V_1$	$E_{z1} = E_1 * V_{z1}$
Per l'anno t:	$A_t = X_t * Y/2 + \sum_{i=0}^{t-1} X_i * Y$	$R_t = \frac{1}{2} (C_{t-1} + C_t) * 7\%$	$E_t = (A_t + R_t) / V_t$	$E_{zt} = E_t * V_{zt}$

- Le formulazioni sopra riportate valgono per il caso in cui le opere di depurazione siano a servizio esclusivo di tutti e solo gli utenti assoggettati inebitamente alla tariffa di depurazione che beneficeranno dell'investimento.

Nel caso in cui tali opere fossero a servizio anche di altri utenti invece collegati all'impianto di depurazione, le deduzioni andranno calcolate in modo proporzionale ai volumi consumati sia da quest'ultimi che dagli utenti assoggettati inebitamente alla tariffa di depurazione che beneficeranno dell'investimento.

Per il periodo in cui era in vigore la tariffa determinata secondo le delibere CIPE e non secondo il metodo normalizzato, gli attuali gestori del S.I.I. procedono a calcolare gli oneri deducibili secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 30.09.2009 salvo conguaglio normativo determinato da futuri provvedimenti legislativi (in attesa dell'emanazione delle pertinenti delibere CIPE per le gestioni in via diretta).

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno 27 OTT. 2010 e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Conegliano, 27 OTT. 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, 27 OTT. 2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il

Conegliano,

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Minardo)